



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2020/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5725/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

Antonino Piro - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5725/TFNSVE/2025-2026, 5725 - Ricorso proposto dalla società ACCADEMIA BORGOMANERO (matricola 937859) contro la società A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO (matricola 77692) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori CAMPORELLI GIANLUCA (matricola 2846506), GARONI RICCARDO (matricola 6824013), ZANELATO NICOLO (matricola 2847497) e DANNA VALERIO LORENZO (matricola 2531196)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

All'udienza del 25 settembre 2026, preso atto che nella documentazione in atti fosse presente solamente la ricevuta di accettazione della pec alla controparte, ma non anche prova della ricevuta di consegna della relativa pec, il Tribunale concedeva termine sino al 26 settembre 2026 per il deposito della ricevuta di consegna della pec, riservandosi di decidere.

Il Tribunale:

- preso atto che la ricorrente non ha depositato la documentazione attestante la consegna del ricorso alla resistente;



- esaminata la documentazione in atti;

- rilevato che il giudizio è stato avviato senza la notifica di copia del ricorso introduttivo alla società resistente, come previsto dall'art. 49, co. 4, C.G.S.;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai